



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 17**

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)**

**INTERROGAZIONI**

**47<sup>a</sup> seduta (antimeridiana): mercoledì 5 marzo 2014**

**Presidenza del presidente LATORRE**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 4, 6
ALFANO, sottosegretario di Stato per la difesa .....	3, 5
MARTON (PD) .....	4, 5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) .....	7

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,05.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00679, presentata dai senatori Marton e Airola.

ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli istituti per disincentivare l'esodo del personale pilota e controllore, orientato a passare al mondo civile, sono stati concepiti ed introdotti in esito al fenomeno dell'esodo di massa che negli anni '90 ha interessato le Forze armate, ed in particolare l'Aeronautica militare. In quel periodo, infatti, si è corso il rischio concreto di un decadimento del livello di operatività e in alcuni casi l'amministrazione è stata addirittura costretta ad avvalersi della facoltà di differire autoritativamente la cessazione di un anno, come previsto dall'articolo 43 della legge n. 113 del 1954 (oggi recepito nell'articolo 933 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

A distanza di circa 20 anni il rischio di perdere ancora professionalità pregiate non sembra del tutto scongiurato. Infatti, a causa dell'incremento del traffico aereo mondiale e del *turnover* conseguente all'invecchiamento del personale transitato negli anni '90, soprattutto le compagnie estere (in particolare quelle mediorientali) sono alla ricerca di personale navigante militare e, per questa ragione, indicano periodicamente specifiche selezioni che attirano il personale in possesso dei requisiti richiesti, specie per le elevatissime condizioni economiche offerte.

Le compagnie aeree preferiscono sovente i piloti militari a quelli formati *in house*, sia perché professionalmente più preparati, sia per i bassi costi previsti per la conversione di un brevetto militare in brevetto commerciale.

I premi incentivanti richiamati nell'atto che, per quanto ora detto, continuano a mantenere la loro valenza, prevedono come presupposto il possesso di uno specifico titolo professionale (brevetto o abilitazione) che è fortemente appetibile anche presso realtà lavorative del mondo civile. Esiste quindi una continua competizione fra i due mondi.

La legge 28 febbraio 2000, n. 42, recante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, ha riconosciuto l'esigenza di preservare le professionalità più pregiate esistenti nelle Forze armate, acquisite con rilevanti oneri di formazione, addestramento e aggiornamento, che costituiscono, per la Difesa e per il Paese, un vero e proprio investimento sulle risorse umane.

Analoghe norme sono state introdotte per disincentivare l'esodo dei controllori di volo per motivazioni simili a quelle dei piloti.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si evidenzia che soltanto il premio incentivante ai sensi della legge n. 42 del 2000, destinato ai piloti in possesso del brevetto di pilota militare beneficia, per espresso richiamo dell'articolo 2162 del codice dell'ordinamento militare, del trattamento previsto dall'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi. Quest'ultimo provvedimento, infatti, prevede per tutti i lavoratori dipendenti che tutte le indennità di navigazione e di volo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare; questo perché il reddito viene prodotto anche al di fuori del territorio nazionale.

Ciò posto, si evidenzia che la spesa per i corrispettivi in argomento relativa all'anno 2013 è pari a 2.780.014,72 euro per i piloti e a 598.057,03 euro per i controllori del traffico aereo; invece, gli importi della spesa per le Forze armate relativi all'esercizio finanziario 2013 sono pari a 48.030,48 euro per l'Esercito, 795.613,40 euro per la Marina militare e 3.378.071,75 euro per l'Aeronautica militare. Per quanto riguarda, infine, la Guardia di finanza – anche se non rientra nel Ministero della difesa, vi forniamo i dati per completezza d'informazione – si rende noto che l'importo per l'anno 2013 è pari a 84.040,63 euro.

Nel merito, il beneficio economico è riconosciuto dopo che il personale in questione ha contratto, al termine della ferma obbligatoria di 14-16 anni decorrente dalla data di inizio dei corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare, un'ulteriore ferma volontaria di durata biennale rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 966, 1803 e 2161 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

MARTON (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario.

Infatti, in base alle informazioni ricevute da alcuni dipendenti dell'Aeronautica mi risulta che non sia più così appetibile il trasferimento dalle Forze armate alle compagnie private e che, quindi, tale richiesta non sia più consistente come un tempo.

È stato proprio in virtù di queste informazioni che ho presentato l'interrogazione in oggetto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00680, presentata dai senatori Marton e Airola.

ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. In premessa si fa osservare che la corresponsione delle indennità di equipaggi fissi di volo (EFV) e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo (PIA) è subordinata alla sussistenza di alcuni specifici requisiti oggettivi e soggettivi. Per l'esattezza, si evidenzia che i requisiti oggettivi consistono nell'assegnazione ad un reparto di volo e nello svolgimento dell'attività minima di volo, mentre i requisiti soggettivi sono l'idoneità sanitaria al volo e l'abilitazione all'ammarraggio forzato.

La mancanza di uno di tali requisiti o la variazione d'impiego del militare può determinare, alla luce della non cumulabilità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 78 del 1983, il diritto ad una differente tipologia di indennità. Inoltre, nei casi previsti dal suddetto articolo 17 comma 8 (assenza dal reparto, infermità che si protrae oltre il quindicesimo giorno, missione per frequenza corsi ed altre ipotesi), l'indennità di PIA non può essere corrisposta per tutto il mese, ma deve essere computata con le modalità di cui al successivo comma 10, ossia in misura giornaliera pari ad un trentesimo di quelle mensili, come chiarito dalla direzione generale del personale militare con dispaccio n. 80936/30 del 28 giugno 2001.

Pertanto, tenuto conto di tutte le variabili menzionate che possono determinare il diritto ad una diversa tipologia di indennità, lo Stato maggiore della Marina, in conformità alla legislazione vigente, deve poter effettuare tutti i controlli previsti affinché il pagamento dell'indennità in parola sia correttamente effettuato alla maturazione del relativo diritto, a similitudine di quanto accade per altre competenze accessorie.

Ciò posto, con riferimento al richiamato foglio della direzione di commissariato di Augusta, si fa osservare che la procedura informatica per il calcolo unificato delle competenze mensili al personale militare e civile delle Forze armate, cui la Marina militare ha aderito dal 1° gennaio 2012, prevede che, in presenza di bonifici e addebiti assoggettati allo stesso regime fiscale, gli enti amministratori debbano operare la compensazione alla fonte. Invece, nel caso di bonifici e addebiti con regime fiscale diverso, la procedura prevede l'applicazione della tassazione massima nel mese in corso per i bonifici, mentre per gli addebiti l'IRPEF viene rimborsata in quote mensili pari al numero dei mesi rimanenti fino alla fine dell'anno. Nell'applicazione ordinaria, tale procedura non causa nocimento agli amministrati, che entro il mese di dicembre recuperano quanto spettante a titolo di rimborso IRPEF, né può costituire motivo ostativo al pagamento delle indennità di equipaggi fissi di volo e di pronto intervento aereo nel mese successivo a quello di maturazione. Pertanto, il *software* di calcolo è modificato in modo da evitare l'applicazione dell'aliquota IRPEF massima, consentendo immediatamente il maggior recupero degli emolumenti netti da percepire. In tal modo, spalmandola nel tempo si riesce ad avere un'aliquota più bassa.

MARTON (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,15.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

MARTON, AIROLA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'espansione dell'aviazione commerciale degli anni 1995-2000 ha comportato l'incremento della richiesta di personale militare, di pilota e di controllore del traffico aereo, verso l'impiego civile;

l'amministrazione della difesa ha imposto prolungati vincoli di ferma per arginare il fenomeno e per proteggere i rilevanti investimenti effettuati per la formazione e l'aggiornamento di tali professionalità;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, con gli articoli 1803, 1815, 2161 e 2261 ha disposto anche dei premi in denaro cospicui per disincentivare l'esodo solo per piloti appartenenti al ruolo degli ufficiali, mentre con gli articoli 1804, 1816 e 2262 ha disposto similari premi in denaro per disincentivare l'esodo solo per i controllori del traffico aereo appartenenti al ruolo degli ufficiali e dei sottufficiali;

all'articolo 2162 ha previsto, inoltre, dei benefici fiscali esclusivamente per il richiamato premio degli ufficiali piloti, ma erroneamente fa riferimento ancora alla legge 28 febbraio 2000, n. 42, già abrogata dal successivo articolo 2268, comma 1, al numero 975), e riassetata negli articoli citati sopra;

a parere degli interroganti la congiuntura economica ha reso l'intervento del legislatore anacronistico e disomogeneo, se non altro perché è destinato esclusivamente al personale delle forze armate e del Corpo della Guardia di finanza e non a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa,

si chiede di sapere:

quale sia stato per l'anno 2013 l'importo della spesa complessiva destinata al trattamento economico del personale delle forze armate e del Corpo della Guardia di finanza per effetto delle disposizioni citate in premessa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente assumere iniziative normative di competenza per eliminare le differenze sottolineate in relazione al privilegio retributivo e ai benefici fiscali.

(3-00679)

MARTON, AIROLA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge 23 marzo 1983, n. 78, reca il trattamento accessorio dei militari in relazione al peculiare tipo di rischio, disagio e responsabilità;

l'articolo 6 prevede l'indennità fondamentale di volo al personale in possesso del brevetto militare di specialista, se facente parte degli equipaggi fissi di volo;

l'articolo 13 prevede l'indennità supplementare per pronto intervento aereo ai destinatari del precedente articolo 6, se impiegati in particolari condizioni operative;

l'articolo 17, comma 10, prevede: «Salvo quanto disposto dalla presente legge» l'indennità «di volo» viene corrisposta «con le modalità previste (...) dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni»;

l'art. 2270, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dispone che: «restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni (...) 4) regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9, 10 e 11»;

il dispaccio n. 6/63561/F/6 del 17 settembre 2012 del sesto reparto dello Stato maggiore della Marina militare, relativamente all'indennità fondamentale di volo e all'indennità supplementare per pronto intervento aereo, prescrive: «ai fini della semplificazione amministrativa si dispone che, a similitudine delle competenze eventuali (straordinario, presenza festiva, rischio, eccetera) anche le indennità in argomento siano poste in pagamento il mese successivo a quello in cui è stato effettivamente prestato il servizio. Per quanto sopra, a seguito degli opportuni controlli sull'attività effettivamente svolta nel mese di riferimento, i relativi dati dovranno essere trasmessi dai gruppi di volo alle rispettive Stazioni Eli/Aer e da queste inoltrati alle competenti Direzioni di commissariato, mediante il sistema informativo GESTIP»;

il foglio n. M'D MCOMAU 0034111 del 20 novembre 2012 del primo reparto della Direzione di commissariato di Augusta ha ribadito «la nota anomalia generata dal *software* stipendiale in presenza di varianti (...) di indennità aventi diverso regime fiscale»;

i consigli di base di rappresentanza delle 3 basi aeromobili della Marina militare di Catania, di Grottaglie e di Luni-Sarzana, con le seguenti delibere n. 10 del 20 dicembre, n. 5 del 6 dicembre e n. 12 del 17 ottobre 2013, hanno prospettato la non conformità del dispaccio alla legislazione richiamata, se non altro per la diversa applicazione attuata dall'Esercito, dall'Aeronautica e dalle Capitanerie di porto,



si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover chiarire le scelte operate in materia di trattamento economico accessorio esclusivamente per gli equipaggi della Marina militare e se non ritenga necessario ed urgente impartire le opportune disposizioni affinché non sia disattesa la volontà del legislatore in relazione anche alla tredicesima mensilità.

(3-00680)





